



**R.G. C.S.A.: 07/2025**

**Sent. 7/2025**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul reclamo presentato dal Sig. Gadaleta Guglielmo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, datato 06.12.2025, con il quale al reclamante veniva applicata la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di squalifica; mentre al sig. Stagnaro Maurizio, compagno di squadra del primo, la sanzione della qualifica di mesi 5 e alla società, *ASD Rivana*, la sanzione della multa di € 400,00.

**PREMESSO CHE**

- 1) Con ricorso depositato in data 11.12.2025, il sig. Gadaleta Guglielmo presentava "*reclamo con riserva di motivi*", ex art. 22 RDG FIB, avverso la decisione sopra precisata chiedendone in via preliminare la provvisoria sospensione, in via principale la sua riforma integrale con l'annullamento della sanzione o, in via

- subordinata, la sua riduzione ai termini minimi o in misura comunque non superiore a giorni quindici;
- 2) Nel provvedimento impugnato veniva contestato agli incolpati di aver tenuto comportamenti offensivi ed irrispettosi nei confronti dell'arbitro, fattispecie sanzionata dall'art. 60, c. 3 lett. o) RGD FIB, mentre al solo sig. Stagnaro veniva contestata anche la condotta violenta p.p. dall'art. 60, c. 3 lett. l). RGD FIB;
  - 3) Nello specifico, sulla base del Referto e della Denuncia presentata dal Direttore di Gara, Sig. Toscanini Ettore, al Sig. Gadaleta veniva constatato di essersi rivolto all'arbitro con parole offensive ed ingiuriose e in particolare: *"bestemmiando"* e pronunciando le seguenti frasi: *"è tutto il giorno che la perseguiti"*, *"devi guardare anche gli altri"*, *"non sei in grado di fare l'arbitro"*, *"disonesto"*;
  - 4) Gli altri sanzionati non presentavano ricorso e quindi nei loro confronti il provvedimento del giudice sportivo territoriale dispiega i suoi pieni effetti in modo definitivo;
  - 5) Letto il reclamo presentato dal solo Gadaleta Guglielmo, invece, la Corte Federale D'appello, con ordinanza emessa in data 12.12.2025, disponeva la sospensione provvisoria del provvedimento nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 22 RDG FIB, dando disposizione alla segreteria di inviare al medesimo la documentazione richiesta;
  - 6) Con integrazione di motivi, depositata tempestivamente in data 18.12.2025, il sig. Gadaleta Guglielmo ribadiva la propria estraneità ai comportamenti contestatigli, negando di aver pronunciato le parole incriminate ma di essersi limitato, in occasione dell'annullamento di due giocate alla compagna di squadra, la sig.ra Gavarini Antonella, a chiedere al Direttore di Gara se la stessa avesse *"bruciato le bocce perché aveva toccato la riga"*, senza peraltro ricevere alcuna risposta. Dopo aver indicato, a sostegno della veridicità delle sue affermazioni, alcuni nominativi da sentire quali testimoni, concludeva chiedendo: in via principale l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti; in via subordinata, la sua riduzione nei minimi o in misura comunque non superiore a giorni sette;
  - 7) Con ordinanza emessa fuori udienza, la Corte Federale d'Appello ammetteva l'audizione di un teste per parte, nelle persone dei Sigg.ri: Ermanno Maja,

indicato nella denuncia presentata dal Direttore di Gara, e Capurro Antonio, indicato, invece, dal reclamante nell'integrazione dei motivi e fissava, per l'adempimento, l'udienza del 29 dicembre 2025;

- 8) all'udienza comparivano il solo reclamante, il quale si riportava al reclamo chiedendone l'accoglimento e specificando di aver chiesto, nel corso della seconda gara, spiegazioni all'arbitro in merito all'annullamento delle giocate della compagna di squadra, sig.ra Gavarini e di essersi alterato nella partita successiva avendo notato un comportamento persecutorio dell'arbitro nei confronti della stessa che, a suo dire, alla fine non riusciva neanche più a giocare tranquillamente per la tensione, ma ribadiva di non aver pronunciato le parole che gli erano state contestate; il Direttore di Gara, Toscanini Ettore, pur regolarmente convocato, non si presentava.
- 9) I due testi presenti, venivano ascoltati ed entrambi (il sig. Capurro Antonio con qualche incertezza in più) convenivano nel dichiarare di non aver sentito il Gadaleta bestemmiare o accusare di disonestà o incapacità l'arbitro, ma confermavano di aver sentito parlare della supposta vessazione alla sua compagna di gara, specificando che alle fine della competizione si era determinato un elevato stato di tensione ad opera di alcuni giocatori della ASD Rivana, causato anche dalla convinzione che le contestazioni arbitrali fossero state rivolte in maniera prevalente alla Gavarini Antonella, cosa smentita dal teste, Ermanno Moja che, al contrario, sottolineava come il Direttore di Gara avesse annullato anche diverse giocate delle altre squadre.

A questo punto, la Corte congedava i testi, il Reclamante e si tratteneva in camera di consiglio, ove, dopo attenta analisi del caso, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

### **MOTIVI**

Il reclamo presentato dal Sig. Gadaleta Guglielmo è parzialmente fondato e viene, pertanto, accolto *in parte qua*.

In primo luogo occorre evidenziare come, in ambito sportivo, alle dichiarazioni del Direttore di Gara, contenute nella denuncia al Giudice Sportivo Territoriale del 03.12.2025, vada riconosciuta una valenza privilegiata rispetto ai fatti che lo stesso rileva nel corso della gara, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che attribuisce natura di fonte di prova privilegiata ai referti arbitrali, anche se

suscettibile di prova contraria purché sostenuta da elementi probatori univoci e concordanti (cfr. *ex pluribus C.G.S. Coni sez. II, n. 12/2019; C.G.S. Sez. I, n. 23/2021*). Il comportamento riferibile al sig. Gadaleta, però, per come emerso dall'audizione dei testi, non appare abbia integrato l'intero disvalore allo stesso attribuito essendo risultate provate, rispetto alle dichiarazioni a lui attribuite, solo quelle che si riferivano ad un presunto comportamento persecutorio dell'arbitro nei confronti della accostatrice, Sig.ra Gavarini Antonella.

Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, comunque, nella gara in questione i toni si accendevano sempre di più tanto da sfociare, addirittura, nella caduta dei cartellini dalle mani dell'arbitro, non si è capito se a seguito di urto ad opera di una persona non identificata o a seguito di caduta accidentale dalle mani del Direttore di Gara, ed al comportamento aggressivo del sig. Stagnaro, come detto congruamente sanzionato.

Ad ogni modo parte della condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro da parte del reclamante risulta provata, anche se solo con riferimento alla contestazione di un presunto "atteggiamento persecutorio nei confronti della compagna di squadra", quindi in misura sicuramente ridotta rispetto a quella contestata e, anche per il fatto che ci troviamo di fronte ad un tesserato alla prima infrazione, dopo anni di gare, la sanzione deve essere congruamente ridotta.

Tanto sopra premesso, quindi, ai sensi dell'art. 60 RDG co. 3 lettera o), in combinato disposto con il co. 6 lettera b) dello stesso articolo, il comportamento del tesserato Gadaleta Guglielmo viene sanzionato anche in questa sede, ma con riduzione della squalifica rispetto al primo grado a soli giorni quindici, in considerazione del fatto oggettivamente meno grave rispetto a quello contestato e della presenza di due circostanze attenuanti, nella specie: che il tesserato Gadaleta è alla prima squalifica (cosa che la Corte considera quale circostanza attenuante generica ex RDG FIB art. 56, co. 3) e che lo stesso fosse convinto che la compagna di squadra stesse subendo un comportamento ingiusto e provocatorio (attenuante specifica ex RDG FIB art. 56, co. 2 lett. b).

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal Sig. Gadaleta Guglielmo e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale del Piemonte, Liguria e della valle D'Aosta datata 06.12.2025 e riduce la squalifica comminata al sig. Gadaleta Guglielmo a quindici giorni.

Dispone la restituzione del contributo versato al reclamante.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 30.12.2025

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Andrea Borgheresi

Componente

